CAMERA DEI DEPUTATI N. 3952-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **FRASSON**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

(JERVOLINO RUSSO)

Presentato il 19 maggio 1989

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Presentata alla Presidenza il 29 gennaio 1990

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che si sottopone alla attenzione e, come si auspica vivamente, all'approvazione dell'Assemblea, si propone di introdurre un'innovazione non complessa, ma tale da consentire di superare gli ostacoli attualmente incontrati, ai fini della partecipazione alle consultazioni elettorali, dai cittadini che hanno difficoltà di deambulazione, in attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di rimozione delle barriere architettoniche.

Tale schema legislativo, sul quale si è registrato il generale consenso della I Commissione, che non ha ritenuto di dover apportare modifiche al testo presentato dal Governo, costituisce un'iniziativa di grande valore sociale che viene incontro alle esigenze ed alle aspettative dei cittadini interessati, e che pertanto merita il più ampio apprezzamento da parte del Parlamento.

Per quanto riguarda il merito delle singole disposizioni, l'articolo 1 consente

agli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione cui sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, di votare presso un'altra sezione del comune, allocata in una sede esente da barriere architettoniche, esibendo, insieme al certificato elettorale, idonea attestazione medica (comma 1).

L'elettore può scegliere la sezione in cui votare, nell'ambito territoriale comunale, tra le sezioni appartenenti al medesimo collegio senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione comunale, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto; ciò, ovviamente, nel caso di comuni ripartiti in più collegi ai fini delle elezioni per il Senato della Repubblica o per il consiglio provinciale, nonché per i comuni ripartiti in circoscrizioni ai fini dell'elezione dei relativi consigli circoscrizionali. Per tutte le altre consultazioni elettorali, la scelta può invece investire qualsiasi sezione elettorale del comune (commi 2 e 3).

Al momento del voto, gli elettori che si avvalgono della facoltà prevista dal provvedimento sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio. Devono poi essere allegati a tale verbale i certificati di cui al comma 1, per cui si dispone inoltre la gratuità del rilascio e l'esenzione da qualsiasi diritto ed applicazione di marche (commi 4 e 5).

Va poi rilevato, richiamando in proposito la relazione introduttiva del Governo al disegno di legge, che l'insieme delle disposizioni in questione è tale da non consentire la possibilità di una duplicazione dell'esercizio del diritto di voto da parte dell'elettore non deambulante, tenuto conto della necessità di esibire il certificato elettorale e dell'impossibilità di accedere alla sezione di iscrizione da parte dell'elettore; si ricorda comunque che la doppia espressione del voto è perseguita penalmente.

L'articolo 2 individua infine i requisiti che devono possedere le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote per consentire agli elettori con difficoltà di deambulazione il pieno e libero esercizio dei loro diritti. Si prescrive infatti che i relativi arredi siano disposti in modo tale da permettere loro un'agevole lettura del manifesto contenente le liste dei candidati, l'espressione del voto in condizioni di assoluta segretezza, l'espletamento delle funzioni di componenti di seggio o di rappresentante di lista, nonché di assistere alle operazioni dell'ufficio elettorale.

Per le considerazioni svolte, si auspica che la Camera, come già la I Commissione, voglia favorevolmente ed in tempi brevi accogliere una proposta che costituirebbe un importante atto di civiltà.

Mario FRASSON, *Relatore.*

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3952

ART. 1.

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sta allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dalla unità sanitaria locale.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.	ART. 2.
1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.	*Identico.*